

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA PUGLIA

SEDE



Le trasmetto il disegno di legge n. 1 nel testo emendato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Consiglio, corredato della relazione.

Il disegno di legge é stato approvato dalla Commissione con il voto favorevole dei Consiglieri Blandolino, Palma, Giampaolo e Ciuffreda, il voto contrario dei Consiglieri Princigalli e D'Andrea, e l'astensione del consigliere Bortone.

Sul disegno di legge riferirò personalmente al Consiglio.

Cordialità.

Avv. Pasquale Ciuffreda



Sta. Mancuso  
aula

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2/1974, n. 16.

oooooooooooo

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Illustre Sig. Presidente, illustri signori colleghi,

Con la legge regionale 26/2/1974, n. 16 venne istituito, con sede in Bari, l'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.).

La nomina del Consiglio di Amministrazione ha subito ritardo sia perchè alcune forze politiche avevano rilevato una scarsa rappresentatività degli Enti locali, sia per la concomitanza con la cessazione della prima legislatura.

Le modifiche proposte sono scaturite da intese raggiunte a livello politico.

L'art. 1 modifica l'art. 4 della legge n. 16 introducendo, accanto al Presidente, la figura di due Vice Presidenti.


La quinta Commissione ha ritenuto opportuno emandare il testo del disegno approvato dalla Giunta Regionale con la precisazione che uno dei due vice Presidenti avrà funzioni vicarie.

L'art. 2 modifica l'art. 5 della legge medesima portando da 3 a 5 i componenti eletti dal Consiglio Regionale e da 3 a 5 quelli eletti in rappresentanza dei Comuni e delle Province. In particolare sono previsti tre rappresentanti per i Comuni e due per la Province.

La Commissione ha apportato una lieve modifica formale al testo approvato dalla Giunta.

In sede di discussione in Commissione è stato sollevato il problema se i cinque componenti eletti dal Consiglio possano essere designati tra i Consiglieri Regionali e la Commissione pur non ritenendo opportuno emandare il testo con una precisazione in tal senso, è dell'avviso che i cinque componenti di cui all'art. 2 lett. a) del disegno di legge in esame non possano essere Consiglieri Regionali.

IL RELATORE  
Avv. Pasquale Ciuffreda



DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2/1974, n. 16.

oooooooooooo

ART. 1

L'art. 4 della legge regionale 26/2/1974, n. 16 è così modificato:

"Gli organi dell'E.R.P.T. sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice Presidenti, di cui uno vicario".

ART. 2

L'art. 5 della ~~legge~~ legge regionale 26/2/1974 n. 16 è così modificato:

"Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

E' composto da:

- a) cinque componenti eletti dal Consiglio Regionale;
- b) tre componenti eletti dal Consiglio Regionale designati da parte delle Confederazioni Sindacali Regionali più rappresentative;
- c) tre rappresentanti dei Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio Regionale, su designazione della Sezione Pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
- d) due rappresentanti delle Province pugliesi, eletti dal Consiglio Regionale, su designazione dell'Unione Province Italiane (U.P.I.);
- e) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio Regionale.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E VIABILITÀ

Nell'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessità che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione la Giunta Regionale propone lo scioglimento al Consiglio Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due Vice Commissari.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento".

ART. 3

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

00000000